

lettere al Ministero degli esteri per suoi affari di famiglia, e di non averne avuta alcuna risposta sino ad ora.

In questo momento io non entro a discutere menomamente la validità delle ragioni per le quali non si è risposto; ma trattandosi di una semplice risposta, pregherei la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

(La Camera approva.)

FARINA P. Pregherei i signori deputati commissari delle petizioni a volere convenire nella solita sala della Commissione per esaminare la petizione su cui la Camera ha deliberato che si riferisca immediatamente.

(Il deputato Angius presta giuramento.)

Il deputato Siotto-Pintor domanda un congedo di quaranta giorni.

Il deputato Baino ne chiede uno di trenta giorni.

(La Camera accorda.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER ABILITARE I SOLDATI DI GIUSTIZIA AL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta relazioni di Commissioni.

SPANO G. B., *relatore*, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 460.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione di petizioni.

NOTTA, *relatore*. Nella precedente Commissione nominata per la relazione di petizioni, di cui io ebbi l'onore di essere membro, mi vennero consegnate ventuna petizioni riguardanti la milizia nazionale. Io ne ho già in altra tornata riferite dodici; e interpretando i sentimenti vostri mi sono preso l'arbitrio di riferirvi queste le prime, perchè erano tutte tendenti a ciò che più essenzialmente preme per questa istituzione, cioè l'organizzazione e l'istruzione della medesima. Mi rimangono ora a riferirvi le altre nove, le quali meno direttamente riguardano quest'istituzione, ed alcune sono piuttosto tendenti a qualche interesse individuale dei petenti.

Colla petizione 1604 il signor Paoletti Alessandro, di Spezia, propone che in quella città, come nelle altre ove trovasi truppa di linea accasermata, la guardia nazionale faccia servizio soltanto nelle domeniche. Le ragioni che egli adduce sarebbero sostanzialmente le seguenti, che cioè in tal modo si potrebbe dai cittadini attendere maggiormente al lavoro, al commercio, alle faccende domestiche.

La vostra Commissione, ritenendo che il servizio della milizia deve prender norma dal pubblico interesse e non da quello dei singoli privati; che la legge nel provvedere che il regolamento pel servizio ordinario venga fatto dal comandante della milizia vuole anche però sia decretato dal sindaco ed approvato dall'intendente, ed offrirebbe sufficiente guarentigia acciò sia, per quanto è possibile, conciliato col pubblico interesse quello dei privati, dovendosi presumere che tanto il sindaco che l'intendente conoscano ed abbiano presenti le peculiari circostanze di luogo e di

tempo nello stabilire il detto servizio, vi proporrebbe l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 1853 certo signor Todros Debenedetti, di Asti, desidererebbe che la Camera dichiarasse facoltativo al padre di surrogare il figlio e viceversa, eziandio temporariamente ed interpolatamente, e così il fratello riguardo all'altro fratello assieme conviventi, escluso, ove sia del caso, il tempo in cui il milite è in fazione. Dà egli due ragioni: la prima, che asserisce d'ordine pubblico, consisterebbe in ciò che la legge non provvede alla surrogazione dal medesimo proposta, quella cioè di surrogare, come egli dice, temporariamente e interpolatamente; la seconda si è tutta particolare al medesimo petente. Egli racconta che ha due figli che già appartengano alla milizia nazionale; che egli è anche iscritto a questa milizia; che egli ha due altri figli che presto pure saranno per entrare nella milizia; quindi dice che avendo un negozio, gli converrebbe moltissimo di poter ora egli, ora alcuni dei suoi figli interpolatamente assistere al negozio, ed andare così a surrogarsi temporariamente anche nel servizio della milizia.

La vostra Commissione ritenendo che coll'articolo 27 della legge si sarebbe già introdotto un eccezionale favore ai parenti prossimi, come sono quelli di cui si tratta, potendosi nel servizio ordinario, ancorchè iscritto a qualsivoglia compagnia o battaglione, dal figlio surrogare il padre, dal fratello il fratello, dal nipote lo zio e viceversa, come altresì gli affini ai medesimi gradi; che dopo un tale eccezionale favore l'introdurre ancora quello dell'interpolata surrogazione sembrerebbe scostarsi troppo dal generale principio così essenziale per la milizia, che l'obbligazione del servizio è personale; che inoltre l'interpolata surrogazione non potrebbe a meno che essere occasione e dar luogo a non pochi inconvenienti, non potendosi, per esempio, dal capoposto e dal milite riconoscere tutti i prossimi parenti di un altro milite, nè quindi si può assumere di partecipare quella responsabilità che si ha per tale servizio da cui deve farlo eseguire o eseguirlo; che altri disordini ed inconvenienti sarebbero poi inevitabili nel non potersi essere sicuri della trasmissione e ripetizione esatta degli ordini di milizia e dell'istruzione del capoposto, vi proporrebbe perciò l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 1855 certo signor Cervino Valentino, dei Santi Bino ed Evasio, chiederebbe di essere dispensato dal servizio della guardia nazionale ed in specie dalla guardia che doveva montare il 50 ottobre di detto anno. (*Harità*) Le ragioni che il medesimo adduce sarebbero che egli ha un piccolo negozio da esercire, e male ad un occhio, e di più ha la moglie indisposta. (*Harità prolungata*) La petizione giunse alla Camera il giorno 29 ottobre e così il giorno precedente quello in cui voleva essere dispensato dalla guardia. Le ragioni per altra parte addotte dal petente sarebbero soltanto ammissibili e giustificabili avanti al Consiglio di ricognizione a senso dell'articolo 29 della legge organica della milizia. Ove fossero fondate queste sue ragioni e in specie quella della sua poca attitudine al servizio per male agli occhi, potrebbe essere per sentenza del Consiglio di ricognizione dispensato temporariamente. Quindi non pare alla Commissione che fosse il caso di occuparsi maggiormente di questa petizione, e ve ne propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 1872 certo signor G. B. Derossi, di Torino,